



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
NAPOLI  
UFFICIO II

Napoli, 22 Giugno 2011

Prot. Nr. 103230

Allegati:

All'Ufficio scolastico provinciale  
di Napoli

Alle Istituzioni scolastiche di  
Napoli e provincia (c.a. del  
Dirigente scolastico e del  
Direttore dei servizi generali e  
amministrativi)

**OGGETTO: Decreti relativi al pagamento dei compensi sostitutivi per ferie non fruita e per partecipazione ad esami del personale scolastico.**

Come ribadito dalle circolari ministeriali n. 8 del 12 febbraio 2002 e n. 17 del 25 marzo 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., per il pagamento dei compensi sostitutivi per ferie non fruita e per la partecipazione agli esami, le Istituzioni scolastiche devono emanare provvedimenti formali, debitamente documentati, da sottoporre al controllo delle Ragionerie territoriali dello Stato, trattandosi di atti dai quali deriva un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato.

In occasione dei prossimi invii di detti provvedimenti, per ragioni di snellimento del relativo iter procedimentale, si invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad adottare, a seconda dei casi, un decreto cumulativo per più dipendenti o un decreto individuale, secondo le indicazioni di seguito fornite.

**Decreti cumulativi**

Ai fini dell'attribuzione dei compensi in oggetto a:

- docenti a tempo determinato nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di maturità;
- docenti che espletano sostituzione di personale in congedo per maternità;

inseriti nella tabella elaborata annualmente dal Centro Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina del Ministero dell'economia e delle finanze (presente sul *Portale sidi > applicazioni MEF> applicazioni SPT > modelli*), si invitano i dirigenti scolastici ad emettere i prescritti provvedimenti amministrativi esclusivamente in forma cumulativa, allegando a ciascuno di essi, quale parte integrante dei medesimi, la predetta tabella opportunamente compilata (un fac-simile di decreto cumulativo è scaricabile dal sito [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it), seguendo il percorso: *Home Versione Italiana > RGS sul territorio > Sportello RTS ROMA: i provvedimenti di pagamento delle ferie non godute*).

Ove il compenso sostitutivo sia dovuto per partecipazione agli esami, deve essere prodotta idonea certificazione attestante l'effettiva partecipazione degli interessati alle sedute di esame. Tale certificazione può essere costituita da un'attestazione del Presidente della commissione d'esame, ovvero dalla copia, autenticata nei modi di rito, dei verbali delle operazioni d'esame (nota MIUR n. 452 del 2/08/2002).

Ai fini dell'indicazione dei giorni di ferie maturati, si ricorda che, secondo la previsione dell'art. 25 del CCNL, Comparto scuola, del 4 agosto 1995, confermata dai successivi contratti, al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni stabilite per il personale a tempo indeterminato dal contratto stesso, con la precisazione che le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Pertanto, per servizi inferiori al mese il calcolo delle ferie maturate deve essere espletato sulla base dei giorni effettivi di servizio prestati nel mese stesso. I giorni di ferie da liquidare vanno determinati, quindi, moltiplicando i giorni di servizio effettivi (considerati da calendario commerciale ed unitariamente, anche in presenza di insegnamenti composti da spezzoni orari) per il coefficiente 30 (fino a tre anni di servizio) o 32 (per il personale con più di tre anni di servizio), dividendo il prodotto per 360 e sottraendo al numero di giorni di ferie maturate così ottenuto gli eventuali giorni di ferie fruiti nel corso dell'anno scolastico. Ove dal computo dei giorni di ferie non godute risulti una cifra non intera, ma decimale, andranno indicate, nel periodo da indennizzare, anche le frazioni dei giorni, considerato che i CCNL del comparto non pongono la condizione che il diritto alle ferie si maturi a giorni interi e che trattasi di servizio effettivamente prestato e, quindi, retribuibile.

L'importo dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita sarà determinato per ciascun dipendente, in sede di applicazione del provvedimento, da parte di questa Ragioneria, sulla base dei giorni di ferie da fruire, opportunamente verificati, indicati nella tabella allegata al decreto cumulativo.

### **Decreti individuali**

In tutti gli altri casi, e, segnatamente, per:

- personale docente a tempo indeterminato
- personale docente a tempo determinato con nomina fino al 31/08
- personale ATA
- personale cessato in servizio per motivi vari

dovrà essere emesso ed inviato un singolo decreto, con l'allegata documentazione, per ciascun dipendente cui spetti l'indennità in parola.

Tale decreto dovrà riportare:

- il capitolo di bilancio su cui grava la spesa;
- il tipo di contratto stipulato relativamente al servizio per il quale le ferie vengono liquidate;
- il motivo della cessazione dal servizio;
- il motivo per il quale alla data della cessazione le ferie non siano state fruite;
- l'indicazione del numero degli anni di servizio per la determinazione del numero di giorni di ferie spettanti;
- il periodo di servizio prestato, con l'indicazione del numero di giorni, per il personale a tempo determinato, o dei mesi, per quello a tempo indeterminato, in ordine ai quali si computano i giorni di ferie da liquidare;
- il numero dei giorni di ferie maturate e non godute da liquidare;
- la retribuzione considerata per la determinazione del compenso (ultima retribuzione percepita);
- l'importo dell'indennità relativa ai giorni di ferie maturate e non godute da liquidare;
- le modalità di ricorso/opposizione al decreto.

Per quanto concerne il numero di giorni di ferie da liquidare, si ricorda che per il personale a tempo indeterminato, nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi del servizio prestato e la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. I giorni di ferie da liquidare andranno, quindi, determinati moltiplicando i mesi di servizio effettivi per il coefficiente 30 (fino a tre anni di servizio) o 32 (per più di tre anni di servizio) e dividendo il prodotto per 12, senza effettuare arrotondamenti del risultato che andrà indicato comprendendo le eventuali prime due cifre decimali. Al numero di giorni di ferie maturate così ottenuto andranno, poi, sottratti gli eventuali giorni di ferie fruiti nel corso dell'anno scolastico.

Per il personale a tempo determinato, invece, come detto, le ferie sono proporzionali al servizio prestato e, pertanto, per servizi inferiori al mese, la determinazione delle ferie maturate deve essere espletato sulla base dei giorni effettivi di servizio prestati nel mese, secondo il calcolo riportato nelle indicazioni relative ai decreti cumulativi.

Ai fini della determinazione dell'indennità dovuta, si ricorda che il compenso individuale accessorio (retribuzione professionale docenti o compenso individuale accessorio, a seconda della qualifica di appartenenza) compete esclusivamente (art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n. 1365):

- al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
- al personale di religione cattolica con progressione di carriera;
- al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (nomine effettuate prima del 31/12 e fino al 31/08);
- al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (nomine effettuate prima del 31/12 e fino al 30/06), nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale. A queste ultime categorie di personale il compenso individuale accessorio (r.p.d. o c.i.a.) spetta per un massimo di dieci mesi per ciascun anno;

- al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato in attesa dell'assegnazione della cattedra all'avente diritto ex art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1997.

Pertanto, la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio non competono per le supplenze brevi e saltuarie, comprese quelle effettuate per la sostituzione di personale in congedo per maternità.

Tanto premesso, si invitano codeste istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione al rispetto dei criteri sopra menzionati in ordine alla determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo del compenso sostitutivo delle ferie non fruite ed a verificare che la stessa corrisponda alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio.

E', inoltre, opportuno evidenziare che le festività soppresse non possono essere retribuite con le stesse modalità dei giorni di ferie ordinari, ma solo nei casi e nei modi previsti dalla legge n. 937 del 23/12/77.

Si ricorda, infine, che i decreti cumulativi e le relative tabelle e i decreti individuali dovranno essere inviati in triplice copia esclusivamente alla Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Laura SORA

